

OPENJOBMETIS S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO

ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2021-2024

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2021

INDICE

| | |
|--|---------------|
| 1. Premessa e quadro normativo | pag. 3 |
| 2. Composizione quantitativa Consiglio di Amministrazione | pag. 3 |
| 3. Composizione qualitativa Consiglio di Amministrazione | pag. 4 |
| 4. Quote di genere | pag. 5 |
| 5. Tenure | pag. 6 |

1. Premessa e quadro normativo

Openjobmetis S.p.A. (di seguito, anche, la “**Società**”) aderisce al Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (di seguito, anche, il “**Codice**”) il quale prevede, al Principio XIII, che il Consiglio di Amministrazione curi, per quanto di propria competenza, che il processo di nomina e successione degli amministratori sia trasparente e funzionale a realizzare la composizione ottimale dell’organo amministrativo secondo i principi fissati dall’art. 2 del medesimo Codice.

A tal proposito, l’art. 4, Raccomandazione 23, invita l’organo amministrativo delle società diverse da quelle a proprietà concentrata ad esprimere, in vista del proprio rinnovo, un orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, anche in funzione degli esiti dell’ultima autovalutazione condotta.

Tale orientamento, in particolare, individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle specifiche caratteristiche settoriali della Società e dei criteri di diversità, anche di genere, indicati dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice in merito ai quali il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato una specifica *policy* in data 19 dicembre 2017 e successivamente modificata, da ultimo, in data 04 febbraio 2021.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità, l’orientamento è pubblicato sul sito *internet* della Società con congruo anticipo rispetto all’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto dei risultati emersi dall’ultima autovalutazione effettuata, esprime agli azionisti il seguente orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per lo svolgimento della propria attività.

2. Composizione quantitativa Consiglio di Amministrazione

L’art. 15 dello Statuto della Società prevede che essa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici.

La puntuale determinazione della composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione tiene anche conto del numero, della composizione e dei compiti attribuiti ai Comitati endoconsiliari istituiti che alla data di elaborazione del presente documento sono quattro (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Parti Correlate, Comitato per la Remunerazione e Comitato *Environmental, Social and Governance* o “ESG”).

Tutti i Comitati sono composti da tre componenti.

Le *best practices* nazionali ed internazionali non suggeriscono, per la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate, una quantificazione ritenuta ottimale. Tuttavia,

raccomandano che essa debba essere adeguata alle dimensioni della società, alle caratteristiche dell'attività, all'impegno professionale e temporale richiesto e agli obiettivi prefissati.

La discrezionalità sulla composizione in termini assoluti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, si accompagna, tuttavia, al rispetto di alcune disposizioni di natura normativa e regolamentare in merito al requisito di indipendenza dei componenti non esecutivi.

A tal proposito, l'art. 147-ter, comma 4, TUF stabilisce che laddove il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno due di essi debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF oltre agli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento e/o autodisciplina ai quali la società eventualmente aderisce.

Il Codice rafforza tale requisito, prevedendo che una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente e stabilendone il numero minimo in due, escluso il Presidente.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. m), del Regolamento di Borsa e dell'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, il mantenimento della qualifica di società quotata presso il segmento STAR (del quale la Società fa già parte) comporta, per i consigli di amministrazione composti da un numero di membri compresi tra nove e quattordici, che almeno tre di essi siano in possesso dei requisiti di indipendenza.

Tenuto conto della dimensione degli organi amministrativi di società quotate aventi un profilo dimensionale analogo a quello di Openjobmetis, dei Comitati endoconsiliari istituiti e dell'impegno partecipativo richiesto, anche al fine di evitare un'eccessiva concentrazione degli incarichi come raccomandato dal Codice, nonché al fine di assicurare continuità rispetto all'attuale composizione, il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato l'attuale numero di componenti pari a 9 membri.

3. Composizione qualitativa Consiglio di Amministrazione

Il Principio V del Codice di *Corporate Governance* prevede che *“l'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati”*.

Ne consegue che al fine di assicurare l'equilibrata presenza di adeguate professionalità e competenze tra i componenti del consiglio di amministrazione, le società aderenti applicano opportuni criteri di diversità, anche di genere (*cf.* Principio VII).

Allo stesso tempo, ciascun consigliere si impegna ad assicurare una disponibilità di tempo adeguata agli impegni derivanti dalla partecipazione alle sedute consiliari e degli eventuali comitati cui prende parte nonché a svolgere diligentemente le funzioni attribuite (*cf.* Principio XII).

Più nello specifico, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe:

- a) riflettere una formazione equilibrata in termini di esperienze professionali e di *leadership*, coniugando attitudini e conoscenze in ambito finanziario, contabile, giuridico, gestionale, strategico e di *risk management*;
- b) assicurare la partecipazione di professionalità dotate anche di opportune caratteristiche attitudinali, personali e relazionali quali, ad esempio, l'apertura e la predisposizione al dialogo e al confronto, la proattività nell'ambito delle scelte decisionali e la capacità organizzativa e di pianificazione;
- c) favorire il buon funzionamento dell'organo amministrativo e dei comitati istituiti, prevedendo, a tal fine, la presenza di un numero sufficiente di amministratori non esecutivi indipendenti e un'adeguata disponibilità in termini di impegno e tempo;
- d) garantire il rispetto della normativa *pro-tempore* vigente in tema di equilibrio di genere.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto alla precedente lett. a), la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe assicurare l'adeguata copertura delle seguenti aree di competenza:

- in materia di somministrazione di lavoro e/o ricerca e selezione/formazione;
- in tema di organizzazione d'impresa e/o *management*;
- in ambito finanziario;
- precedenti esperienze in società quotate e/o in società paragonabili per complessità e/o dimensione ad Openjobmetis.

Tenuto conto dei profili professionali degli attuali componenti l'organo amministrativo della Società, e delle rispettive competenze, nonché degli esiti della *board evaluation*, il Consiglio di Amministrazione ritiene sufficientemente integrato l'equilibrio in termini di competenze professionali e di *soft skills*.

4. Quote di genere

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto, su un totale di 9 componenti, da due membri appartenenti al genere meno rappresentato (i.e. quello femminile).

Ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto della Società, "*qualora siano applicabili criteri inderogabili di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato*".

A tal proposito, il comma 302 della Legge n. 160/2019 ha modificato l'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, TUF introducendo il nuovo criterio di riparto secondo cui almeno due quinti (in luogo del precedente un terzo) dei componenti dell'organo amministrativo delle società quotate devono essere riservati al genere meno rappresentato.

Tale disposizione supera quanto previsto dall'art. 2, Raccomandazione 8, del Codice secondo cui almeno un terzo dell'organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Il summenzionato criterio di riparto trova applicazione per sei mandati consecutivi (esclusi quelli per cui ha già trovato applicazione la previgente disciplina contenuta nella c.d. Legge Golfo-Mosca) e si applica, come precisato dall'art. 144-*undecies*.1, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), a partire dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020. Il comma 3 del medesimo art. 144-*undecies*.1 chiarisce che nell'ipotesi in cui dall'applicazione del nuovo criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero si debba utilizzare la regola dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Tenuto conto della predetta normativa primaria e regolamentare e dell'orientamento sul mantenimento dell'attuale composizione quantitativa di cui al precedente paragrafo 2, il Consiglio di Amministrazione evidenzia la necessità di integrare la propria composizione, in vista del prossimo rinnovo, con due ulteriori membri, per un totale di quattro, appartenenti al genere meno rappresentato (i.e. quello femminile)¹.

5. Tenure e induction

Ferme restando le precedenti esperienze professionali e le relative competenze conseguite, ai nuovi amministratori dovrà essere garantito sufficiente tempo per maturare un'adeguata conoscenza del *business* e delle dinamiche interne della Società.

A tal fine, si ritiene opportuno modulare la *seniority* dei componenti del Consiglio di Amministrazione, affiancando profili con maggiore esperienza, anche interna, ad altri con minore esperienza, offrendo a questi ultimi la possibilità di contribuire ai lavori consiliari e dei comitati istituiti in misura proporzionale all'esperienza acquisita nel tempo.

La Società, inoltre, favorisce la partecipazione degli amministratori, in particolare di quelli al primo mandato, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione in relazione al successo sostenibile della Società, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. Allo stesso tempo, tali sessioni contribuiscono alla promozione del necessario spirito di appartenenza e collaborazione tra i diversi amministratori.

¹ Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis è attualmente composto da due componenti appartenenti al genere meno rappresentato (i.e. quello femminile) in quanto la Società si è avvalsa nel 2018, in sede di primo rinnovo delle cariche sociali post-quotazione, della deroga prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge Golfo-Mosca la quale prevedeva una gradualità nell'applicazione del criterio di riparto in favore del genere meno rappresentato nelle società neo quotate (un quinto dei componenti il consiglio di amministrazione in luogo del più oneroso un terzo).